

_____, _____

Spettabile:
PREFETTO di _____

OGGETTO: Scritto difensivo contro sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 18 Legge 689/1981.

~~~~~  
Riferimento: Verbale di contestazione amministrativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
d \_\_\_\_\_  
~~~~~

Con la presente, si comunica che, a riguardo del verbale di contestazione in Riferimento, di cui si allega alla presente una fotocopia, ..l. sottoscritt.. in data _____ ha subito la sanzione amministrativa di € _____, _____ prevista dall'art. _____,

poiché ..l. scrivente sostava sulla pubblica via _____ alle ore _____ del giorno _____ mostrando nudità integrale o parziale e/o adescando al meretricio in modo scandaloso.

Considerato il Verbale di contestazione in merito;
Visti gli articoli 527, 529, 726 del Codice Penale e l'articolo 5 della Legge 75/1958;
Visti gli articoli 23, 24 e 25 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della Legge 869/1981 e modifiche;
Considerate le Sentenze della Cassazione n. 1865/2000, relativa ai principi di proporzionalità, tassatività, razionalità e logicità dell'applicazione delle leggi e n. 232334/2012 e 47244/2014 sulla distinzione tra atti osceni e contrari alla pubblica decenza;
Rilevato che le Autorità giudicanti la morale pubblica ed il buon costume, in via prioritaria ai dettami dell'articolo 529 del Codice Penale, devono tenere in considerazione, per i principi di tassatività, razionalità e ragionevolezza intrinseca dell'applicazione delle leggi, dell'eventuale esistenza di parametri in merito dettati da norme, regolamenti, circolari e/o delibere d'autorità pubbliche nazionali oppure locali in vigore nel tempo e nel luogo del fatto contestato;
Visto l'articolo 34 del D.Lgs. 177/2005 e modifiche T.U. sulla Radiotelevisione, in particolar modo il connesso comma secondo, il quale afferma che: "Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile";
Lette le connesse Delibere dell'AGCOM 292/12/CSP Allegato A, articolo 5, primo periodo, in riferimento alla Delibera AGCOM 23/07/CSP punti 2 e 3 i quali affermano rispettivamente: "2. A tal fine, si intende per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore" e "3. È offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata

da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza”;

Constatato di conseguenza che sostare sulla pubblica strada meramente senza abiti deve essere giudicato estraneo agli atti osceni in luoghi pubblici (ex art. 527 Codice Penale);

Rilevato che i contenuti dei filmati vietati ai minori sono equiparabili agli atti contrari alla pubblica decenza, compreso l'adescamento scandaloso del meretricio;

Ritenuto che i comportamenti in merito sono stati proprio commessi tra le ore 23.00 e 07.00, lungo una strada extraurbana, fuori dal centro abitato dove eventuali minori nel relativo orario non avrebbero potuto normalmente osservare la simile condizione visiva e

Compreso che l'azione contestata ha generato raffigurazioni equipollenti a quelle pubblicamente visibili in televisione nei limiti previsti dai principi dell'articolo 34 comma 2 del T.U. sulla Radiotelevisione;

..l.. sottoscritt..

DESUME

che la sanzione in questione sia stata erogata in violazione dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza intrinseca, manifesta logicità e tassatività dei fatti nell'applicazione della legge in merito, (art. 1 Legge 689/1981, degli art. 23, 24 e 25 comma secondo della Costituzione e dell'articolo 529 Codice Penale).

Difatti, per i principi di proporzionalità, ragionevolezza intrinseca, manifesta logicità e tassatività dei fatti in esame sull'applicazione delle leggi e relative sanzioni previste, a riguardo degli illeciti sulla morale pubblica ed il buon costume, l'autorità giudicante in questione, in via prioritaria ai dettami dell'articolo 529 del Codice Penale, secondo i quali lasciano alla stessa una certa arbitrarietà indipendente di giudizio nel merito del comune sentimento del pudore, presente al tempo ed al luogo del relativo fatto compiuto, deve prendere in considerazione l'esistenza d'eventuali corrispondenti principi sanciti da norme, regolamenti, decreti, circolari e/o delibere emanate da Autorità pubbliche locali o nazionali, che sono in vigore nel periodo e nello spazio connesso.

In tal caso, non si può ignorare l'esistenza del Testo Unico della Regolamentazione Radiotelevisiva che all'articolo 34, non solo rivela cosa è gravemente dannoso o non per la morale dei minori con le Delibere AGCOM suddette, ponendo un'ulteriore linea di demarcazione degli atti osceni da quelli contrari alla pubblica decenza, tra i quali rientra sicuramente anche l'adescamento scandaloso del meretricio, ma oltretutto come disciplinare quest'ultimo tipo di malcostume, affinché certe relative visioni possano essere pubblicamente percepibili tramite apparecchiature Radiotelevisive, senza alcuna sanzione, come affermato nel connesso comma 2, con il fatto che i minori non possano normalmente assistervi.

Rilevando che l'azione contestata è stata commessa nei parametri temporali dettati dalla branca normativa suddetta (tra le ore 23.00 e 07.00) e su una pubblica via in territorio extraurbano, dove sono presenti poche abitazioni nelle immediate vicinanze, si può benissimo giudicare che le condizioni per non applicare le connesse sanzioni siano rilevabili nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza intrinseca, manifesta logicità e tassatività dei fatti (ex art. 1 Legge 689/1981 e modifiche, art. 23, 24 e 25 comma secondo Costituzione e Sent. Corte Cassazione n. 1865/2000).

In effetti in via paradossale, se al posto del... ricorrente e nel medesimo tempo, fosse stato presente uno schermo televisivo, che avesse mostrato non unicamente la stessa persona, ma più soggetti in atti uguali, come in un film vietato ai minori di anni quattordici, non si sarebbe potuta applicare alcuna censura legale in merito.

Per questi motivi, l.. scrivente

CHIEDE

la disapplicazione de..... articol.... _____ del Codice Penale e dell'articolo 5 della Legge 75/1958, con storno del connesso verbale di sanzione amministrativa in Riferimento.

Grazie.

Distinti Saluti.

Allegato: n.1 fotocopia Verbale n. _____.